

fu Giovanni all'art. 1026 di Ferdinando Sortino di Quorpio  
all'art. 1027 di Paolo Caruso di Damiano all'art. 1028 di  
Gaspere Marzio fu Domenico all'art. 1029 di Dottor Giuseppe Lo  
Cario fu Giuseppe all'art. 1030 di Giovanni Lo Cario fu Calogero  
all'art. 1031 di Giuliano Danianelli fu Gaetano all'art. 980  
di Filippo Donnelli fu Giuseppe all'art. 981 di Domenico Ma  
caluso fu Antonino all'art. 983 di Antonino Maniglia fu  
Tommaso all'art. 984 di Vincenzo Abontalbano di Marco  
all'art. 985 di Giuseppe Perricone Maniglia fu Bartolomeo  
all'art. 986 di Emanuele Perricone fu Bartolomeo all'ar  
t. 988 di Domenico Pintaura di Antonino all'art. 983 di  
Francesco Rippi fu Giuseppe all'art. 990 di Nicolo Samaritano  
fu Salvatore all'art. 991 di Gioacchino Spinelli fu Giuseppe  
all'art. 992 di Giuseppe Scabia fu Giovanni all'art. 993  
di Gioacchino Ralin fu Francesco all'art. 994 di Giuseppe  
Ragusa fu Leonardo all'art. 995 di Giuseppe Abontalbano  
fu Pietro all'art. 996 di Antonio Farina fu Giuseppe all'ar  
t. 997 di Giacomo Galasso fu Andrea all'art. 998 di Ga  
etano Di Napoli fu Nicolo all'art. 999 di Vincenzo Aban  
dese fu Santo all'art. 1001 di Domenico Peramella fu  
Gioacchino all'art. 1002 di Perricone Samaritano Giu  
seppe all'art. 987 coll'imponibile complessivo per tutti  
i suddetti articoli di L. 123.84 all'art. 569 sotto nome  
di Cipriani Calogero fu Vincenzo Seg. A. it. del 186  
al 190 coll'imponibile di L. 5.82 e infine all'art. 990

224  
sotto nome di Di Leo Arigante Vincenzo coll'imponibile  
di L. 2.50-

Soggetto alla fondiaria con sue tasse annue, i su  
periori di diarie imponibili ed all'annuo canone suffi  
catorio dovuto a lui di diritto-

Di detta comp. parte indivisa dei sopra descritti due fondi  
rustici il Sig. Vito Di Leo avrà la proprietà, il materiale poss  
so e godimento da oggi innanzi e perpetuamente di diritto a  
tutte le rispettive ottimane dipendenze ed accessori di guisa che  
il Sig. Dottor Francesco Di Leo spogliando me, ne investe  
e surroga nella migliore e più valida forma il medesimo  
Sig. Vito Di Leo, in favore del quale ha già eseguita la  
reale tradizione come di legge.

La presente compra vendita è stata convenuta per il  
prezzo a corpo di lire mille /L. 1000/ che il Sig. Dottor Fran  
cesco Di Leo dichiara di avere ricevuto in moneta di corso  
legale nel Regno dal Sig. Vito Di Leo, a cui si lascia am  
pia e valida quietanza

1000  
Esso Sig. Vito Di Leo si obbliga di pagare la rata dei  
pesi che gli spetta gravanti sui detti due fondi rustici  
cioè, la fondiaria da questo bimestre, ed il canone  
della scuderia dell'anno venturo, facendo indenne il  
venditore per l'avvenire, come questi fa indenne il  
compratore per il passato, e si conviene espressamente  
che ove mai saranno necessarie delle volte inter-